

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2005

che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi di *Triticum durum* che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 4527]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/841/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) In Austria la quantità disponibile di sementi delle varietà invernali di frumento duro (*Triticum durum*) adatte alle condizioni climatiche nazionali e conformi ai requisiti di facoltà germinativa fissati dalla direttiva 66/402/CEE è insufficiente e non consente quindi di sopperire al fabbisogno dello Stato membro in questione.
- (2) È impossibile coprire la domanda di sementi di tali varietà in modo soddisfacente con sementi in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutti i requisiti fissati dalla direttiva 66/402/CEE.
- (3) È quindi opportuno che l'Austria sia autorizzata ad ammettere, fino al 15 novembre 2005, la commercializzazione di sementi di detta specie soggette a requisiti meno rigorosi.
- (4) Occorre inoltre autorizzare altri Stati membri che siano in grado di fornire all'Austria sementi di dette specie a consentirne la commercializzazione, indipendentemente dal fatto che le sementi siano state raccolte in uno Stato membro o in un paese terzo di cui alla decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi ⁽²⁾.

(5) È altresì opportuno che l'Austria svolga un ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale di sementi autorizzato a norma della presente decisione non superi il quantitativo massimo ivi fissato.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La commercializzazione nella Comunità di sementi di frumento duro invernale che non soddisfano i requisiti di facoltà germinativa minima fissati dalla direttiva 66/402/CEE è autorizzata, fino al 15 novembre 2005, secondo quanto disposto nell'allegato della presente decisione e a condizione che:

- a) la facoltà germinativa non sia inferiore al 75 % del seme puro;
- b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione constatata all'atto dell'esame ufficiale o dell'esame effettuato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, punto F, lettera d) e punto G, lettera d) della direttiva 66/402/CEE;
- c) tali sementi siano state commercializzate per la prima volta in conformità dell'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

Ogni fornitore di sementi che intenda commercializzare le sementi di cui all'articolo 1 ne chiede l'autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito.

⁽¹⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a commercializzare le sementi, salvo che:

- a) vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di commercializzare il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione, oppure
- b) il quantitativo totale di cui è autorizzata la commercializzazione in virtù della pertinente deroga superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato.

Articolo 3

Nell'applicare la presente decisione gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca.

L'Austria svolge il ruolo di Stato membro coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale autorizzato non superi il quantitativo massimo indicato nell'allegato.

Qualora ricevano una domanda a norma dell'articolo 2, gli Stati membri comunicano senza indugio allo Stato membro coordinatore il quantitativo di sementi oggetto della domanda. Lo

Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se l'autorizzazione comporta il superamento del quantitativo massimo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione a norma della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Specie	Tipo di varietà	Quantitativo massimo (tonnellate)
<i>Triticum durum</i>	Auradur, Heradur, Inverdur, Prowidur, Superdur, Windur	500